

Delib.Ass.Legisl. 25 febbraio 2009, n. 209 ⁽¹⁾.

L.R. n. 24/2001 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto". (Proposta della Giunta regionale in data 2 febbraio 2009, n. 106) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 marzo 2009, n. 42.

(2) Con *Delib.G.R. 30 novembre 2009, n. 1956* e con *Delib.Ass.Legisl. 22 dicembre 2009, n. 274* sono state apportate parziali modifiche alla programmazione dei fondi di cui alla presente delibera.

L'Assemblea legislativa

Vista la Delib.G.R. 2 febbraio 2009, n. 106, recante in oggetto «L.R. n. 24/2001 e D.L. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto". Proposta all'Assemblea legislativa»;

preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio Ambiente Mobilità" con nota prot. n. 4780 in data 19 febbraio 2009;

richiamata la *legge regionale 8 agosto 2001, n. 24* recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni;

visto:

- il comma 1 dell'*articolo 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9*, il quale prevede: "Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla *delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 Euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico";

- l'*articolo 21 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159*, recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito con modifiche con *Legge 29 novembre 2007, n. 222*, il quale in particolare stabilisce:

al comma 1, di destinare la somma di 550 milioni di Euro per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica da realizzare nei comuni di cui all'*articolo 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007, n. 9*, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni e finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 1 della citata Legge n. 9 del 2007* e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle Regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative;

al comma 3, che: "con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni.

Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferiti in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome";

al comma 4, che: "l'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni";

visti altresì:

- il comma 2 dell'*art. 41 della L.R. n. 24/2001* che prevede: "I Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività ...";

- il comma 2-bis dell'*art. 41 della L.R. n. 24/2001* che prevede: "I Comuni attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all'articolo 8";

considerato che:

- per effetto dell'applicazione del comma 4 dell'*articolo 21 del D.L. 159/07*, le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo destinate al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sono state quantificate in Euro 543.955.500,00;

- a seguito della raggiunta intesa di cui al comma 3 dell'*articolo 21 del D.L. 159/07*, si è proceduto alla ripartizione di questa ultima somma tra le Regioni e le Province autonome applicando i coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 marzo 2003, e che pertanto alla Regione Emilia-Romagna sono stati attribuiti 32.296.813,86 Euro, pari al 5,93740% delle risorse totalmente disponibili;

considerato inoltre che:

- ai fini dell'impiego delle risorse ad essa assegnate la Regione Emilia-Romagna in accordo con gli enti locali ha stabilito di realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto" la cui finalità rientra tra quelle prioritariamente individuate dal comma 1 dell'*articolo 21 del D.L. 159/07*, essendo gli interventi con esso realizzabili destinati al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP (ora ACER) o dei Comuni, non assegnati;

- il programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" comprende tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti che non possono essere assegnati ai soggetti che hanno concorso ai bandi di assegnazione promossi dai Comuni poiché gli enti proprietari degli stessi non dispongono delle risorse necessarie per realizzare gli interventi di ripristino indispensabili;

- il programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" comprende, oltre agli alloggi localizzati nei Comuni aventi le caratteristiche di cui all'*articolo 1 della Legge 9/07*, anche quelli localizzati in tutti i restanti comuni della regione;

- il censimento degli alloggi da includere nel programma "Nessun alloggio pubblico sfitto", svolto presso i Comuni nel mese di ottobre 2007 attraverso le Aziende Casa dell'Emilia-Romagna (ACER) delle singole Province e i Tavoli provinciali di concertazione ex *art. 5, L.R. n. 24/2001*, ha quantificato in 1.832 il numero di alloggi pubblici sfitti e in Euro 44.078.761,00 l'ammontare delle risorse necessarie al loro ripristino, come risulta dall'allegato A, parte integrante di questo atto, contenente il dettaglio della localizzazione per Comune degli alloggi e delle risorse necessarie al loro ripristino e la cui aggregazione per Province è riportata nella seguente Tabella 1):

Tabella 1)

Provincia	N. alloggi oggetto del programma	Costo degli interventi	
		Valore	Percentuale
Piacenza	174	6.168.855,50	13,9951
Parma	124	2.528.255,12	5,7358
Reggio Emilia	300	6.720.000,00	15,2454
Modena	245	6.873.000,00	15,5925
Bologna	581	11.829.000,40	26,8361
Ferrara	203	5.482.249,98	12,4374
Ravenna	83	1.008.000,00	2,2868
Forlì-Cesena	105	2.589.400,00	5,8745

Rimini	17	880.000,00	1,9964
Totale	1.832	44.078.761,00	100

- del totale degli alloggi censiti 1.309, per un costo degli interventi necessari al loro ripristino pari a 32.296.813,86, sono localizzati nei comuni di cui al *comma 1, articolo 1 della Legge 9/07 e 523*, per un costo degli interventi di Euro 11.781.947,14 nei restanti comuni della regione;

visto il *D.M. 28 dicembre 2007* del Ministro delle Infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, pubblicato nella G.U. n. 14 del 17 gennaio 2008, che ripartisce le risorse di cui all'*art. 21, comma 1, del D.L. 159/07* e attribuisce agli interventi da realizzare nel territorio della regione Emilia-Romagna la somma di 32.296.813,86 Euro, contenente anche la ripartizione delle risorse da erogare, così come indicato all'*art. 3*, alle ACER territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi localizzati nei singoli Comuni;

preso atto che:

- con l'entrata in vigore dell'*art. 11, "Piano Casa", comma 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni nella *Legge 6 agosto 2008, n. 133*, lo Stato tra l'altro ha destinato le risorse di cui all'*art. 21 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito con modificazioni nella *Legge 29 novembre 2007, n. 222*, alla realizzazione di altri interventi compresi nel Piano nazionale di edilizia abitativa, facendo in tal modo venir meno la possibilità diretta del finanziamento statale al programma "Nessun alloggio pubblico sfitto";

- la suddetta decisione del Governo è contestata dalle Regioni che rivendicano l'erogazione dei fondi assegnati con il citato *D.L. 159/07*;

dato atto che la realizzazione degli interventi di recupero di tutti gli alloggi compresi nel programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" costituisce un obiettivo di grande rilevanza sociale poiché permette di accrescere consistentemente, in tempi brevi e con onere finanziario relativamente contenuto, l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica con i quali contribuire a fronteggiare la crescente area del disagio e dell'emergenza abitativa;

valutato opportuno in ragione delle motivazioni sopra indicate e delle scelte strategiche operate a livello di bilancio per dare una concreta risposta ai bisogni sociali:

- che la Regione concorra con proprie e specifiche risorse alla realizzazione del programma, anche in una logica di intervento finanziario adottato in via di anticipazione delle risorse statali che dovrebbero essere allocate sul territorio regionale;

- assegnare, in analogia con le disposizioni e prescrizioni indicate a livello ministeriale, direttamente alle ACER territorialmente competenti, come riportato nella successiva Tabella 2), le risorse necessarie per la realizzazione del programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" ai sensi dei citati commi 2 e 2-bis dell'*art. 41 della L.R. n. 24/2001* relativamente agli alloggi per i quali sussiste già un rapporto di convenzione o di concessione della gestione degli stessi tra il Comune proprietario e l'ACER o, nel caso di insussistenza di tale rapporto, per i quali il Comune deleghi all'ACER la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione del programma oggetto di questo atto;

- demandare, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, da emanare al momento dell'attribuzione delle risorse statali, la specifica quantificazione e modalità di recupero delle somme attribuite con il presente atto dalla Regione alle ACER, qualora le stesse risultassero eccedenti i fabbisogni effettivamente quantificati e calcolati per le singole ACER;

considerato sotto il profilo finanziario che:

- con la *L.R. 19 dicembre 2008, n. 23*, è stato istituito nel bilancio regionale il Capitolo di spesa 32015, "Contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi con le modalità previste ai commi 2 e 2-bis dell'*art. 41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24* (*artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60, 61 comma 2 e 63, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.1.3.12675, dotato di 35.000.000,00 di Euro;

- la ripartizione di tali risorse fra le singole ACER, effettuata sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1), risulta essere quella riportata nella seguente Tabella 2):

Tabella 2)

Provincia	Costo degli interventi	
	Valore	Percentuale
Piacenza	4.898.285,00	13,9951
Parma	2.007.530,00	5,7358
Reggio Emilia	5.335.890,00	15,2454
Modena	5.457.375,00	15,5925
Bologna	9.392.635,00	26,8361
Ferrara	4.353.090,00	12,4374
Ravenna	800.380,00	2,2868
Forlì-Cesena	2.056.075,00	5,8745
Rimini	698.740,00	1,9964
Totale	35.000.000,00	100

ritenuto inoltre:

- di stabilire che eventuali ulteriori risorse finanziarie rese disponibili possano essere destinate al completamento del programma in oggetto e ripartite sulla base della quota percentuale con cui ogni territorio provinciale concorre alla determinazione del costo complessivo del programma, così come indicato nella Tabella 1) più sopra riportata;

- di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle procedure amministrativo-contabili per la realizzazione del programma "Nessun alloggio pubblico sfritto";

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

Delibera:

a) di approvare, sulla base di quanto riportato in premessa, il programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" avente ad oggetto n. 1.832 alloggi pubblici sfitti ed un onere finanziario complessivo necessario per il loro ripristino quantificato di 44.078.761,00 Euro, così come risulta dettagliatamente indicato dall'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di stabilire che sulla base del dettaglio della localizzazione per Comune degli alloggi e delle risorse necessarie al loro ripristino dettagliatamente indicate nell'allegato A l'aggregazione finanziaria per Provincia risulta riportata nella Tabella n. 1) delle premesse al presente atto;

c) di stabilire altresì per le ragioni partitamente indicate in premessa che la Regione partecipi finanziariamente con l'impiego di risorse proprie anche in una logica di intervento economico adottato in via di anticipazione delle risorse statali da attribuire alle ACER territorialmente competenti ai sensi del *D.M. 28 dicembre 2007* emanato dal Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale;

d) di assegnare, in analogia con le disposizioni e prescrizioni indicate a livello ministeriale direttamente alle ACER territorialmente competenti la somma complessiva di 35.000.000,00 di Euro quali risorse necessarie per la realizzazione del programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" ai sensi dei citati commi 2 e 2-bis dell'*art. 41 della L.R. n. 24/2001* relativamente agli alloggi per i quali sussiste già un rapporto di convenzione o di concessione della gestione degli stessi tra il Comune proprietario e l'ACER o, nel caso di insussistenza di tale rapporto, per i quali il Comune deleghi all'ACER la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione del programma oggetto di questo atto, secondo il riparto sotto specificato:

Provincia	Costo degli interventi	
	Valore	Percentuale
Piacenza	4.898.285,00	13,9951
Parma	2.007.530,00	5,7358
Reggio Emilia	5.335.890,00	15,2454
Modena	5.457.375,00	15,5925
Bologna	9.392.635,00	26,8361
Ferrara	4.353.090,00	12,4374
Ravenna	800.380,00	2,2868
Forlì-Cesena	2.056.075,00	5,8745
Rimini	698.740,00	1,9964
Totale	35.000.000,00	100

e) di dare atto che le risorse attualmente disponibili per la realizzazione del programma regionale di edilizia pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto" ammontanti a 35.000.000,00 di Euro risultano allocati sul Capitolo 32015 "Contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi con le modalità previste ai commi 2 e 2-bis dell'*art. 41*

della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n. 24; artt. 60 e 61, comma 2 e 63, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.1.3.12675 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria disponibilità;

f) di demandare, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, da emanare al momento dell'attribuzione delle risorse statali la specifica quantificazione e l'indicazione delle modalità di recupero delle somme attribuite con il presente provvedimento dalla Regione, qualora le stesse risultassero eccedenti i fabbisogni complessivi effettivamente quantificati e calcolati per le singole ACER;

g) di stabilire che eventuali ulteriori risorse finanziarie rese disponibili possono essere destinate al completamento del programma in oggetto, risorse che saranno ripartite sulla base della quota percentuale con cui ogni territorio provinciale concorre alla determinazione del costo complessivo del programma così come indicato nella Tabella 1) indicata in premessa;

h) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle procedure amministrativo-contabili per la realizzazione del programma "Nessun alloggio pubblico sfitto";

i) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A ⁽³⁾

(3) Si omette l'allegato A. Modifiche al suddetto allegato sono state apportate con *Det. 8 luglio 2009, n. 6333*.